



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

dato atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento sopra indicato, è stata sostituita dallo scambio di note scritte, secondo il modello delineato dall'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020;

rilevato che nel termine assegnato le parti hanno depositato tali note;

che la decisione della controversia potrebbe pregiudicare la posizione degli altri soggetti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto;

che, invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile da questo ufficio al contenzioso scolastico –, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione;

p.q.m.

ordina a cura di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suindicati soggetti entro 15 giorni;

rinvia la causa all'udienza del 28.9.2021, disponendo che essa sia sostituita dallo scambio di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, da depositare per via telematica fino a 5 giorni prima;

avverte che la mancata trasmissione delle note scritte equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge; e che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.



Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, lì 26/08/2021

Il giudice
Valeria Totaro

